



www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
e-mail: segreteria nazionale@uilscuola.it

Segreterie Generali

*Al Dott. Giuseppe Fioroni - Ministro dell'Istruzione
Al Dott. Fabio Mussi - Ministro dell'Università
Al Dott. Antonello Masia - Direttore Generale Università MUR
Alla Dott.ssa Teresa Cuomo - Dirigente D.G. Università- MUR
Al Dott. Bruno Civiello - Direttore Generale AFAM - MUR
Al Dott. Giuseppe Cosentino - Direttore Generale Personale - MPI
Al Dott. Giuseppe Raieta - Dirigente D.G. Personale - MPI
Al Dott. Giampaolo Pilo - Dirigente D.G. Personale - MPI*

Oggetto: Esclusione degli abilitati COBASLID e Didattica della musica dalla partecipazione ai Corsi di sostegno organizzati presso le SSIS.

E' stato segnalato a queste organizzazioni sindacali che a seguito di una nota diramata dal Ministero dell'Università le SSIS non consentono la partecipazione ai corsi di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno agli aspiranti in possesso di abilitazione conseguita presso i COBASLID (Accademie) e presso le Scuole di didattica della musica (Conservatori). In alcuni casi l'esclusione riguarda anche i corsi di 800 ore.

Nella nota si affermerebbe che solo nel percorso formativo svolto presso le SSIS sono presenti quelle competenze che rendono adeguato un corso di sole 400 ore ai fini dell'acquisizione della specializzazione sul sostegno.

La disposizione in alcune realtà ha addirittura comportato l'esclusione di aspiranti che avevano già frequentato buona parte delle ore previste, nonché versato le relative quote di partecipazione.

Al riguardo si evidenzia che l'attribuzione alle SSIS della competenza alla formazione per l'handicap è stata disposta con il D.M. 26.5.98 (art. 4 comma 8) emanato precedentemente all'approvazione della legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori (508/99) che ha identificato tali istituzioni come sede di alta cultura di livello universitario.

Con il successivo D.M. 22.2.2002 è stato disciplinato il conseguimento dei titoli di specializzazione per "i docenti abilitati attraverso vari canali" prevedendo un percorso di formazione di 800 ore. All'atto dell'emanazione del Decreto gli unici canali di abilitazione diversi dalle SSIS erano rappresentati dai concorsi ordinari e dalle procedure riservate.

E' evidente, pertanto, che l'affermazione contenuta nel D.M. "docenti abilitati attraverso vari canali" non può che riferirsi alle condizioni di conseguimento dell'abilitazione esistenti alla data di emanazione del decreto stesso (ribadiamo concorsi ordinari e procedure riservate) e non a procedure abilitative di livello universitario disposte con leggi successive (n. 268/2002 e n. 143/2004) e dichiarate dalla stessa Amministrazione equipollenti alle SSIS.



www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
e-mail: segreteria nazionale@uilscuola.it

Infatti:

- il valore abilitante dei diplomi di didattica della musica per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola (classi di concorso 31/A e 32/A) è stato riconosciuto dalla legge 26.11.2002 n. 268;
- l'attivazione da parte delle Accademie di corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico – COBASLID - è stata disposta dalla legge 143/2004 (art. 1, comma 3 bis). Tali corsi sono stati istituiti con il successivo D.M. 82/2004 (emanato dal Dipartimento per l'Università, D.G. AFAM) per le seguenti classi di concorso 7/A, 18/A, 21/A, 22/A, 25/A, 28/A e per tali insegnamenti i corsi abilitanti non sono più di competenza delle SSIS;
- il D.M. 73/2006 (emanato dal Dipartimento per l'Università, D.G. AFAM) nel riconoscere ai COBASLID il punteggio aggiuntivo di 30 punti già previsto per le SSIS ha asserito nelle premesse "verificato che detti corsi sono del tutto equipollenti ai corsi attivati presso le SSIS e presso i Conservatori di musica".

L'esclusione totale dai corsi di specializzazione dei docenti abilitati con le COBASLID e con i Diplomi di didattica della musica, **entrambi rilasciati da istituti di alta formazione quali sono riconosciuti i Conservatori e le Accademie a seguito della legge di riforma, configurerebbe uno squilibrio tra i vari percorsi di formazione iniziale.** Ciò determinerebbe, in caso di esclusione dai corsi di 400 ore, una ingiusta penalizzazione di docenti in possesso di titoli di accesso dichiarati equipollenti, o addirittura l'impossibilità per intere categorie di accedere alla specializzazione sul sostegno.

In entrambi i casi si tratterebbe di una pesante disparità di trattamento, tra l'altro disposta da un provvedimento amministrativo giuridicamente inadeguato, quale una nota ministeriale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato queste Organizzazioni sindacali chiedono il ritiro immediato della nota con la conseguente riammissione degli aspiranti esclusi, nonché un urgente incontro per affrontare il complesso della materia.

Roma, 25 ottobre 2006

*FLC Cgil: Enrico Panini
CISL Scuola: Francesco Scrima
UIL Scuola: Massimo Di Menna*